

REGOLAMENTO (CEE) N. 2944/89 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 1989
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2639/89 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, un'integrazione dev'essere concessa ai semi oleosi raccolti e trasformati nella Comunità quando il prezzo indicativo valido per una specie di seme è superiore al prezzo del mercato mondiale; che tali disposizioni sono attualmente applicabili soltanto ai semi di colza, di ravizzone e di girasole;

considerando che l'integrazione per i semi oleosi deve essere, in linea di massima, uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna 1989/1990 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1228/89 ⁽⁷⁾ e (CEE) n. 1229/89 ⁽⁸⁾ del Consiglio;

considerando che il regolamento n. 1228/89 ha fissato un prezzo indicativo dei semi di colza e di ravizzone « doppio zero »;

considerando che per le campagne di commercializzazione 1988/1989 e 1989/1990 il Consiglio non ha modificato la qualità tipo dei semi di girasole; che i coefficienti di equivalenza da applicare ai prezzi dei semi di girasole provenienti dai paesi terzi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2869/87 ⁽⁹⁾ della Commissione;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione dei grani di colza e ravizzone derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1989/1990 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2625/89 della Commissione ⁽¹⁰⁾;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione per i semi di girasole derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1989/1990 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2957/89 della Commissione ⁽¹¹⁾; che l'importo dell'integrazione per la campagna di commercializzazione 1989/1990 è stato provvisoriamente calcolato in base ad una riduzione di 11,55 ECU per 100 kg;

considerando che, a norma dell'articolo 29 del regolamento n. 136/66/CEE, il prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di transito di frontiera della Comunità è determinato sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli e che i corsi devono essere eventualmente adattati per tener conto di quelli dei prodotti concorrenti;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera ⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1983/82 ⁽¹³⁾, tale luogo è stato fissato a Rotterdam; che, conformemente all'articolo 1 dello stesso regolamento, il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato tenendo conto di tutte le offerte fatte sul mercato mondiale di cui la Commissione ha conoscenza nonché di tutti i corsi quotati nelle borse più importanti per il commercio internazionale; che, conformemente all'articolo 2 del regolamento n. 225/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi ⁽¹⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2869/87, devono essere esclusi le offerte ed i corsi che non si riferiscono a un carico che può essere effettuato nei trenta giorni successivi alla data di determinazione del prezzo del mercato mondiale; che devono essere altresì escluse le offerte ed i corsi che in base all'andamento dei prezzi in generale e alle informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che non siano rappresentativi della reale tendenza del mercato; che sono infine da escludere le offerte ed i corsi corrispondenti a una possibilità di acquisto inferiore a 500 tonnellate, nonché le offerte ed i corsi relativi a semi di una qualità che non è comunemente commercializzata sul mercato mondiale;

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 255 dell'1. 9. 1989, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 20.

⁽⁸⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 22.

⁽⁹⁾ GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 16.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 254 del 31. 8. 1989, pag. 9.

⁽¹¹⁾ Vedi pagina 59 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽¹²⁾ GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.

⁽¹³⁾ GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 6.

⁽¹⁴⁾ GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.